

N. 02131/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00571/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 571 del 2023, proposto da Francesca Califri, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfonso Lucia e Maria Luisa Tortorici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del ministro e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dal Questore di Salerno in data 19.1.2023 Cat. 11/E/Div. P.A.S./2023, notificato all'interessata il 20.01.2023.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2024 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori LUCIA ALFONSO;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato alla Questura di Salerno il 21 marzo 2023 e depositato il 28 marzo 2023, la ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento del Questore in data 19 gennaio 2023, notificato il 20 gennaio 2023, con cui è stata respinta l'istanza di licenza ex articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, proposta dalla ricorrente per l'installazione di un corner per la raccolta di scommesse sportive all'interno della propria tabaccheria.

Il Ministero dell'interno, Questura di Salerno, si costituisce in giudizio il 30 marzo 2023 per resistere al ricorso.

Il contraddittorio scritto tra le parti si svolge ritualmente.

La causa è trattata, nel merito, all'udienza del 6 novembre 2024, passando in decisione.

DIRITTO

Nel provvedimento impugnato si fa riferimento all'istanza presentata dall'attuale ricorrente per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività di raccolta di giochi pubblici di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge numero 223 del 2006.

Richiamata la legge regionale campana numero 2 del 2020 che, all'articolo 13, vieta l'apertura di attività disciplinate dall'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ad una distanza inferiore a 250 m dai luoghi sensibili indicati all'articolo 3 della stessa legge regionale e preso atto che il Comune di Salerno ha comunicato alla Questura che il locale in questione non rispetta il requisito di cui sopra, essendo posto a distanza inferiore ai 250 m da luoghi sensibili, in contraddittorio con la parte privata interessata è stato adottato il provvedimento impugnato.

Nella motivazione si dà conto delle osservazioni presentate dalla ricorrente che, premesso di essere titolare di esercizio in concessione statale per la distribuzione e vendita di generi di monopolio, aveva evidenziato che l'articolo 13 della legge regionale campana al comma 3 prevede che le disposizioni regolanti la localizzazione delle attività di cui all'articolo 3 non sarebbero applicabili alle tabaccherie, a condizione che l'attività sia sottoposta al controllo visivo del titolare o di altro personale. Ad avviso dell'interessata, la deroga prevista dall'articolo 13 sarebbe applicabile a tutte le attività di gioco, comprese le scommesse e non solo agli apparecchi da gioco.

La Questura ha motivato il rifiuto dell'autorizzazione ritenendo che il citato articolo 13, al comma 3, avrebbe previsto la deroga alle distanze a favore degli esercizi di vendita di generi di monopolio solo ed unicamente per la gestione degli apparecchi da gioco, purché sotto il controllo del titolare. Ad avviso della Questura, qualora la disposizione fosse interpretata nel senso proposto dalla interessata, applicando la deroga anche alla gestione delle scommesse, tutto l'impianto legislativo riguardante la limitazione delle distanze da luoghi sensibili sarebbe travolto, in quanto nell'accettazione di qualsiasi tipologia di scommesse è sempre prescritto che la raccolta delle scommesse sia effettuata dal titolare o da altro personale, per cui la deroga di cui all'articolo 13, comma 3, non potrebbe che riferirsi esclusivamente agli apparecchi e ai congegni di cui all'articolo 110, comma 6 e comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente deduce la errata interpretazione e falsa applicazione dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale numero 2 del 2020. Ad avviso della ricorrente, considerato che l'articolo 13, comma 3, deroga al requisito delle distanze dai luoghi sensibili per gli esercenti di

generi di monopolio, senza distinzione tra attività di installazione di apparecchi per il gioco e attività di raccolta delle scommesse sportive, erroneamente la Questura avrebbe interpretato la deroga in senso restrittivo, escludendo la raccolta delle scommesse sportive tra le attività autorizzabili in deroga.

Il motivo è fondato e assorbente.

La legge regionale campana 02/03/2020, n. 2, recante “Disposizioni per la prevenzione e la cura del disturbo da gioco d'azzardo e per la tutela sanitaria, sociale ed economica delle persone affette e dei loro familiari” all’articolo 13 detta limitazioni all'esercizio del gioco per la prevenzione del DGA (disturbo da gioco d’azzardo).

In particolare la legge, al comma 1 del richiamato articolo 13, dispone che, in attuazione degli indirizzi normativi richiamati all'articolo 1, comma 2, è vietata la nuova apertura di attività previste all'articolo 3 site ad una distanza da luoghi sensibili inferiore a duecentocinquanta metri misurati dagli ingressi principali degli edifici.

La stessa legge, tuttavia, introduce espresse deroghe al divieto di svolgimento delle attività di cui all’articolo 3 a distanze inferiori a 250 m dai luoghi sensibili.

Si tratta delle deroghe introdotte al comma 2 e al comma 3 dell’articolo 13.

Il comma 2 esclude l’applicazione delle disposizioni regolanti la localizzazione delle attività di cui all’articolo 3 alle attività già esistenti, a determinate condizioni.

Il comma 3 esclude l’applicazione delle disposizioni regolanti la localizzazione delle attività, altresì, agli esercizi già titolari di concessioni statali ai sensi della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) a condizione che gli apparecchi per il gioco siano collocati nell'area di vendita in posizione sottoposta al controllo visivo del titolare o di

personale adeguatamente formato e non in aree materialmente o visivamente separate.

Parte ricorrente, in quanto titolare di una ditta individuale per la rivendita di tabacchi e la ricevitoria del gioco del lotto, rientra pacificamente nella categoria degli esercizi già titolari di concessioni statali ai sensi della legge numero 1293 del 1957.

La materia del contendere consiste nella estensione della deroga.

Ad avviso della Questura, la deroga sarebbe applicabile esclusivamente all'attività di installazione degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6 e comma 7, del regio decreto numero 773 del 1931, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Ad avviso della ricorrente, invece, la deroga si estenderebbe a tutte le attività, compresa l'accettazione di scommesse sportive.

A giudizio del Collegio, la tesi della ricorrente è fondata.

Si deve considerare che la legge regionale, all'articolo 13, comma 3, estende la deroga alla regola delle distanze, già prevista al precedente comma 2 per i gestori di attività di gioco già esistenti alla data di entrata in vigore della legge, agli esercizi titolari di concessioni statali per la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio, a condizione che gli apparecchi per il gioco siano collocati in posizione sottoposta al controllo visivo del titolare o di un suo rappresentante.

L'oggetto della deroga prevista dal comma 3 dell'articolo 13, quindi, è identico a quello introdotto al precedente comma 2, tanto che la legge, espressamente, stabilisce che le disposizioni regolanti la localizzazione delle attività, già derogabili a favore dei soggetti di cui al comma 2, non si applicano "altresì" ai gestori di cui al comma 3.

L'ampiezza della deroga è descritta espressamente all'articolo 13, comma 2, laddove si fa riferimento alle attività di cui all'articolo 3 della legge regionale.

L'articolo 3 della legge regionale numero 2 del 2020, recante le definizioni giuridiche degli istituti disciplinati dalla legge, contiene un elenco in cui sono compresi gli apparecchi per il gioco, i negozi di scommesse e i cosiddetti corner, definiti come esercizi nei quali sono insediate attività commerciali non disciplinate dalla legge regionale aventi carattere prevalente e, quale attività accessoria, la raccolta e la commercializzazione di scommesse sportive e ippiche in concessione.

Dalla lettura dell'articolo 3, quindi, si desume che le attività autorizzabili in deroga, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 e comma 3, della stessa legge regionale, sono non soltanto quelle consistenti nella installazione di apparecchi e congegni per il gioco (di cui all'articolo 110, comma 6 e comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) ma anche le attività di raccolta di scommesse sportive e ippiche, espressamente contemplate dallo stesso articolo 3, comma 1, alla lettera G, sotto la definizione "corner".

Quindi si deve ritenere che tra le attività autorizzabili in deroga al requisito delle distanze dei luoghi sensibili siano ricomprese anche le attività di raccolta delle scommesse sportive a cura di soggetti concessionari della rivendita di generi di monopolio.

Dalla condizione cui la deroga è sottoposta in base all'articolo 13, comma 3, ovvero che gli apparecchi per il gioco siano collocati in posizione sottoposta al controllo visivo del titolare o di altro personale, non si può dedurre la limitazione dell'oggetto della deroga alla sola installazione degli apparecchi per il gioco.

La norma deve essere interpretata nel senso che, qualora il soggetto autorizzabile in deroga chieda l'autorizzazione alla installazione di apparecchi e congegni per il

gioco, tali apparecchi devono essere collocati in posizione di visibilità per il responsabile della rivendita. La condizione non si pone per il caso di raccolta di scommesse sportive in quanto, in base alla normativa vigente, l'accettazione di qualsiasi tipologia di scommesse deve necessariamente avvenire in presenza del titolare dell'esercizio commerciale o di un suo rappresentante.

Ferma restando la suddetta interpretazione letterale delle disposizioni esaminate, si deve ritenere che neppure sul piano sistematico esse si pongono in contrasto con la "ratio" della legislazione regionale.

La legge regionale di cui si tratta, pur ponendo limitazioni in termini di distanze dai luoghi sensibili per le attività commerciali di gioco o di scommesse, ha inteso derogare a queste limitazioni a favore delle attività commerciali già in essere prima dell'entrata in vigore della legge. Introdotta una tale deroga, non avrebbe avuto ragione di essere la distinzione, ritenuta dalla Questura, tra congegni di gioco con l'introduzione di monete (slot-machine e altri apparecchi simili) e scommesse sportive, trattandosi in entrambi i casi di giochi aleatori suscettibili di ingenerare nell'utente il cosiddetto disturbo da gioco d'azzardo.

In conclusione, accertata la fondatezza del primo motivo di impugnazione e assorbite le restanti censure dedotte, il ricorso deve essere accolto, con l'annullamento del provvedimento impugnato.

La novità e la complessità delle questioni interpretative dibattute giustifica la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore

Anna Saporito, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Antonio Andolfi

IL PRESIDENTE

Salvatore Mezzacapo